

Sent. n. 40/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere

Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 78801 del registro di Segreteria,

proposto da XX (in proprio e nella qualità di erede

della madre ZZ) e YY (nella qualità

di erede della madre ZZ) contro l'INPS

Visto il decreto presidenziale n. 218 del 16.02.2024 di

riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi del corso dell'udienza pubblica del 22 gennaio 2025 l'Avv.

Marianna Contaldo per la parte ricorrente e l'Avv. Filippo

Mangiapane per l'INPS.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in epigrafe è stato riassunto il ricorso presentato

presso il Tribunale di Roma con il quale era stato chiesto

l'accertamento delle condizioni previste per la "concessione della

pensione di reversibilità a decorrere dalla prima domanda

amministrativa (16.7.2019) della pensione principale e della

pensione supplementare del genitore QQ deceduto
in omissis il omissis”, nonché la conseguenziale condanna
dell’INPS.

2. L’INPS ha contestato la fondatezza del ricorso non avendo i
ricorrenti asseverato le proprie richieste. L’Istituto ha invece
fornito elementi di fatto finalizzati a smentire il requisito della
vivenza a carico del defunto da parte del figlio.

3. Con ordinanza 163/2023 la Sezione, in diversa composizione,
ammetteva l’ulteriore documentazione sanitaria depositata dal
ricorrente, evidenziando l’esistenza di pagamenti effettuati
dall’INPS nel febbraio 2022.

4. All’udienza del 22 gennaio 2025 i procuratori delle parti
hanno richiamato i propri scritti difensivi, la documentazione
prodotta e concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

1.1. Con riguardo alla pensione di reversibilità spettante alla
Sig.ra ZZ (nel breve periodo di sopravvivenza
al marito: dal 10 novembre 2019 al 14 giugno 2020) emerge
chiaramente che i pagamenti richiamati dall’INPS nelle proprie
difese si riferiscano a omissis e non a omissis;
pertanto, la prima domanda esperita con il ricorso introduttivo
deve essere accolta (unitamente ad interessi e rivalutazione).

1.2. Con riguardo all’ulteriore domanda (XX quale

orfano inabile maggiorenne convivente a carico), come correttamente segnalato dall'INPS non è stata fornita alcuna prova dei requisiti di "vivenza a carico" (del resto il ricorso introduttivo non fornisce alcun elemento di fatto finalizzato ad assicurare il requisito richiesto dalla legge, mentre parte resistente a pagina 4 della memoria fornisce numerosi indici contrari all'esistenza della vivenza a carico). L'Istituto, invece, ha chiarito che XX risulta coniugato e titolare di un trattamento di invalidità civile (pari ad € 1.227,42), circostanze che escludono ex actis il requisito in questione (la prova della cui esistenza, peraltro, è a carico del ricorrente che non ha asseverato all'onere della prova; a ciò si aggiunga l'assenza ingiustificata il giorno 14 settembre 2019).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con riguardo alla seconda domanda avanzata.

2. Spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando:

- accoglie la prima domanda relativa alla pensione di reversibilità condannando l'Inps al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti, eredi della Sig.ra ZZ, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria;
- rigetta per il resto il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.01.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.